

I GIORNI DI PERMESSO “PERSONALI O FAMILIARI” PER I DOCENTI SONO 9

A chiarimento dei quesiti che ci giungono da docenti che non riescono a fruire dei giorni di permesso “*per motivi personali o familiari*” previsti dall’art. 15, comma 2, secondo periodo, del CCNL Scuola 2006/2009, la scrivente OS precisa quanto segue:

1. L’art. 1, comma 10, del nuovo CCNL Istruzione e ricerca 2016/2018 prevede che rimangano in vigore le norme non espressamente modificate e, quindi, sul tema dei permessi in questione rimanda **all’art. 15, comma 2, del CCNL 2006/2009**.
2. La norma in questione prevede che *“Il dipendente, inoltre, ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a **tre giorni** di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, sono fruiti i **sei giorni** di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma”*.
3. **Il comma su riportato prevede quindi che il personale docente a tempo indeterminato può fruire, a domanda, in aggiunta ai tre giorni di permesso per motivi personali e familiari, anche dei sei giorni di ferie utilizzandoli come permessi per motivi personali e familiari e documentando anch’essi mediante autocertificazione.**

Pertanto, in presenza di documentati (anche mediante autocertificazione) motivi personali o familiari il dirigente scolastico non può mettere in discussione il diritto dei docenti di utilizzare, oltre ai tre giorni previsti dall’art. 15, comma 2, del CCNL 2006/2009, anche i sei giorni previsti dall’art. 13 dello stesso contratto, **sostenendo che sia necessario dimostrare l’assenza di oneri per l’amministrazione, oppure che sia necessario procurarsi dei sostituti o, addirittura, accampando un’illegittima discrezionalità sulla fruizione di questi ulteriori 6 giorni.**

Recente conferma a quanto abbiamo sempre sostenuto deriva dal fatto che **il MIUR ha adeguato il SIDI rendendo possibile l’inserimento del codice PE03 (assenze per motivi personali o familiari) anche per questi ulteriori 6 giorni di ferie utilizzati per motivi personali o familiari.**

È consigliabile **che il docente produca una semplice “comunicazione” di fruizione del permesso (non una “domanda”), eventualmente anche modificando i modelli in uso nelle scuole.**

Qualunque diniego – **illegittimo come su chiarito** – deve comunque essere comunicato per iscritto al personale docente e debitamente motivato, ai sensi dell’art. 10-bis della Legge n. 241/1990 come novellato dall’art. 6 della Legge n. 15/2005.